

## Allegato 1)

### STATUTO

#### Art. 1

##### **Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita l'Associazione denominata "CIVIBOX" con sede nel Comune di Modena in Via Volpi 77 – 41058 Vignola (MO).

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

È fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. In caso d'iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

#### Art. 2

##### **Scopi e attività**

1. L'Associazione si prefigge:

##### **a. La promozione della cultura come bene comune**

L'Associazione considera la cultura, la sua promozione e diffusione un bene primario che deve essere continuamente alimentato, per il bene del singolo e della collettività. L'Associazione si propone pertanto di essere un centro di elaborazione, di promozione e di diffusione di idee e di iniziative nei campi della cultura e di quei mille diversi linguaggi che sono essi stessi espressione di cultura, di incontro, di esperienza e arricchimento.

L'Associazione, considerando la cultura e i suoi diversi linguaggi strumenti essenziali per il benessere individuale e collettivo, si propone d'essere fonte e promotrice di eventi che rappresentino percorsi di crescita, di dialogo, di scoperta, di incontro, proponendo tutto ciò che è cultura alla collettività.

##### **b. La promozione della formazione come strumento di sviluppo personale e sociale**

L'Associazione considera la formazione un diritto e un bene del quale ogni individuo non dovrebbe privarsi. L'associazione promuove la formazione come strumento di crescita, di miglioramento, e percorso per aprire nuove possibilità e nuovi percorsi di vita.

L'associazione propone l'idea di una formazione continua, la cosiddetta life long learning, una formazione che segue il percorso di vita della persona affinché, l'apprendimento sia considerato, e si sviluppi, come una componente permanente della propria attività di lavoro e del proprio sviluppo personale.

##### **c. La promozione delle nuove tecnologie come strumento di conoscenza e di integrazione sociale**

L'Associazione considera l'innovazione tecnologica e tutto ciò che è progresso un flusso importante che non può essere dimenticato o trascurato. L'innovazione tecnologica è parte integrante e sempre più evidente di molti aspetti della vita quotidiana, lavorativa e non solo, di ognuno. Le nuove tecnologie veicolano spesso nuove possibilità lavorative, nuove possibilità di formazione e informazione, nuove possibilità di ricerca in ogni ambito, persino nuove possibilità di incontro. Rimanere esclusi da questo immenso flusso significa rimanere esclusi da una parte importante e sempre più consistente della vita sociale o lavorativa, o più semplicemente rimanere esclusi da nuove possibilità.

L'Associazione intende ideare, sviluppare e promuovere attività inerenti le nuove tecnologie, che possano essere offerte alla collettività. Le attività potranno essere tanto percorsi formativi, quanto applicazioni web o siti internet o altro, che abbiano nelle nuove tecnologie una via di implementazione o promozione.

##### **d. La promozione del benessere psico-sociale, della salute e della solidarietà come valori fondamentali per la qualità della vita**

L'associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuovendo lo sviluppo del benessere psico-sociale, la prevenzione e la tutela della salute dell'individuo, per migliorarne la qualità della vita.

L'obiettivo è quello di contribuire al miglioramento continuo della salute psico-sociale della persona mettendo in atto attività in favore di persone o gruppi di persone poste anche in condizioni di svantaggio in ragione di



specifiche e diversificate condizioni o situazioni che ostacolano le relazioni interpersonali e la quotidianità più in generale, per una piena integrazione alla vita sociale.

2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- Sviluppare iniziative ed eventi culturali;
- Realizzare attività e percorsi formativi;
- Sviluppare eventi e manifestazioni sulle tematiche oggetto dell'associazione;
- Lavorare all'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, culturali, ricreative e di socialità;
- Promuovere l'uso della tecnologia e degli strumenti informatici;
- Promuovere l'integrazione sociale attraverso lo sviluppo di attività ed eventi
- Promuove iniziative di sostegno informativo e psico-socio-educativo su diverse tematiche: incontri a tema, incontri con esperti, conferenze, gruppi di sostegno
- Svolgere qualunque attività consentita dall'ordinamento si riveli concretamente utile per il perseguimento degli scopi sociali.

3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

### **Art. 4**

#### **Soci**

1. Il numero degli aderenti è illimitato.

2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche ed enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

### **Art. 5**

#### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e che concorrono al perseguimento degli stessi.

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

3. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutarî.

7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, nè rivalutabile.

## **Art. 6**

### **Doveri e diritti degli associati**

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

## **Art. 8**

### **L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni alle assemblee devono essere effettuate mediante idoneo avviso contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione tramite avviso affisso nella sede legale e operativa dell'associazione o sul sito web dell'associazione venti giorni prima della convocazione dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo è da tenersi entro quattro mesi dall'inizio dell'anno.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 9**

### **Il Comitato direttivo**

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Comitato direttivo decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente

4. Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Comitato direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- f) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;
- g) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa.

5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

## **Art. 10**

## **Il Presidente**

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

## **Art. 11**

### **Norma finale**

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale sentita il competente organismo di controllo.

## **Art. 12**


### **Rinvio e clausola di mediazione**

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.  
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Modena, 10/06/2018

Il Consiglio direttivo

Stefano Marani - presidente



Stefania Ghinelli - vicepresidente



Federica Fantoni - consigliere

